



Ambasciata d'Italia
Canberra

DETERMINA A CONTRARRE

L'AMBASCIATORE Stefano GATTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che alla data della mia assunzione di funzione quale Capo Missione in data 26 Marzo 2018 ho constatato l'esistenza di una attività di pulizia bisettimanale condotta dalla società di pulizie Riteway Cleaning Services;

Considerato che con tale società questa Sede risultava avere in essere nel corso del 2017 un contratto di pulizie degli Uffici della Cancelleria scaduto il 31/12/2017, contratto non più rinnovato per l'anno 2018;

Considerato che tale Società, sulla base di comportamenti inequivocabili dell'Ambasciata, ha ritenuto corretto ed in buona fede continuare a svolgere le prestazioni di pulizia degli uffici agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, per un periodo presumibilmente riconducibile a nuove comunicazioni da parte dell'Ambasciata;

Considerato che le prestazioni offerte dalla Società, necessarie per assicurare condizioni di lavoro rispettose del D.lgs 81/08 e DI 51/2012, sono state accettate dall'Ambasciata e che le stesse si sono svolte regolarmente, come risultante dai verbali di verifica di conformità n.1 del 05/06/2018;

Considerato che tali comportamenti dell'Ambasciata, necessitati per assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti, hanno comportato l'instaurazione, con la Società Riteway Cleaning Services di un regime di "proroga tecnica" che necessita di essere formalizzato ed economicamente onorato, anche al fine di non esporre l'Ambasciata ad azioni legali per prestazioni regolarmente rese e non pagate;

Considerato, nella mia veste di Datore di Lavoro, che il servizio di pulizia dei locali della Cancelleria si rende necessario al fine di mantenere in essere le dovute condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori quali richiamate dal D.lgs 81/08 e dal DI 51/2012;

Considerato che nel frattempo questa Sede ha avviato una nuova analisi dei fabbisogni finalizzata a rivedere modalità e caratteristiche del servizio di pulizia, unita ad un'indagine di mercato per identificare un nuovo prestatore dei servizi di pulizia per gli uffici della Sede;

Considerato che le sopraccitate analisi e l'affidamento al nuovo soggetto aggiudicatario verranno concluse entro il 30 giugno 2018;

Considerato che il valore del servizio per le 3 fatture mensili emesse dal mio arrivo in Sede e della fattura che verrà emessa dalla società Riteway Cleaning Services a fine Giugno ammonta a non più di 6000 dollari australiani al netto delle imposte indirette;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

DETERMINA

1. Di considerare il continuo utilizzo da parte di questa Sede del servizio di pulizia della Società Riteway Cleaning Services constatato all'arrivo in Sede e fino al 30 giugno 2018, in regime di "proroga tecnica", necessaria per consentire lo svolgimento di una nuova procedura selettiva e di affidare le relative prestazioni allo stesso operatore economico agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
2. Di autorizzare, nelle more della stipula di un nuovo contratto di pulizie a conclusione dell'analisi di mercato in corso, il pagamento, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. a) del DM 192/2017, delle fatture emesse dalla compagnia di pulizie Riteway fino al 30 giugno 2018 per un ammontare non superiore ai 6000 dollari australiani, sulla base di apposite verifiche di conformità delle prestazioni eseguite;
3. Che le spese connesse alla presente procedura saranno imputate al titolo I.11.02 del bilancio di sede;
4. Di nominare quale responsabile unico del procedimento il sig. Giorgio Daviddi, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa,

individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

5. Che lo Smart CIG per il presente affidamento è il seguente: **Z0623DDD2C**.

Canberra, 05/06/2018



Stefano Gatti, Ambasciatore